

## MOZIONE

### Introduzione della ricusazione ed esclusione nella procedura di nomina magistrati

dell'11 marzo 2024

**A. Commissione d'esperti indipendente per l'elezione dei magistrati: prevedere anche i supplenti**

**B. Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio**

**A. Commissione d'esperti indipendente per l'elezione dei magistrati**

Gli artt. 5, 6 e 7 della LOG - Legge sull'organizzazione giudiziaria (RL 177.100) disciplinano l'istituzione della Commissione d'esperti indipendente per l'elezione dei magistrati (in seguito solo: **CEI**).

Come noto, questa commissione deve valutare i candidati nuovi alla carica di magistrato. Per quelli in carica che postulano il rinnovo, la competenza è invece affidata al Consiglio della magistratura (in seguito solo: **CdM**). Quest'ultimo è contemplato dagli artt. 74 e segg. LOG.

In breve, la CEI si compone di 5 membri ed è nominata dal Gran Consiglio su proposta / rapporto del proprio Ufficio presidenziale per la durata di 6 anni.

Il CdM si compone di 7 membri, ma anche di 5 supplenti (art. 75 LOG). L'autorità di nomina è in parte composta dall'assemblea dei magistrati e in parte dal Gran Consiglio (art. 77 LOG). La durata della carica, come per i membri della CEI, è di 6 anni.

L'ultima nomina dei membri CEI risale al maggio 2019, per cui nella primavera 2025 si dovrà procedere ad una nuova nomina. La presente mozione auspica che la proposta qui formulata nel capitolo A) maturi e si concretizzi in tempo almeno per quella scadenza.

L'art. 5 cpv. 2 LOG prevede le incompatibilità di carica della CEI e l'art. 76 LOG prevede le incompatibilità di carica in seno al CdM.

L'art. 6 cpv. 1 LOG prevede che detta CEI elabora il proprio regolamento e lo aggiorna autonomamente. La LOG non indica contenuti minimi o particolari che quel regolamento deve avere. Per quanto attiene al funzionamento del CdM invece la LOG (artt. da 74 a 88) precisa molti più aspetti che fungono da base legale (più vincolante) per quello che è poi stato precisato nel Regolamento del CdM.

Il Regolamento della CEI è pubblicato nella raccolta delle leggi (RL 177.415).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento del CdM che precedentemente non esisteva. Esso non risulta ad oggi pubblicato nella raccolta delle leggi.

A mente del mozionante vi sono alcuni aspetti del funzionamento della CEI che dovrebbero essere equivalenti a quelli del CdM. Tra questi i punti seguenti:

#### **1. Supplenti**

Come detto sopra, la CEI non prevede membri supplenti a differenza del CdM. I motivi per cui sono stati previsti dei supplenti nel CdM si ritiene possano essere i medesimi per cui si dovrebbero prevedere dei supplenti anche nella CEI. Si potrebbero immaginare 3 supplenti ad esempio. Vero è che per il CdM è previsto che debba deliberare a numero completo e a maggioranza dei voti (art. 85 cpv. 1 LOG e art. 38 Regl del CdM), mentre l'attuale Regolamento della CEI (art. 5) prevede che la decisione è anche qua presa a maggioranza, ma "*ritenuto che*

*in caso di impedimenti la Commissione può deliberare alla presenza di almeno tre dei suoi membri”.*

Ora, trattandosi di due autorità che devono formulare proprie *decisioni* (che siano sentenze o preavvisi) che impattano sull'attività di magistrati in carica, risp. su quella professionale di potenziali futuri magistrati, con la mozione si ritiene dette decisioni richiedano entrambe che tutti i membri si esprimano. Se vi fossero impedimenti (legali, per malattia, infortunio, impegni professionali o ricuse, cfr. infra) anche nella CEI vi si dovrebbe rimediare tramite l'intervento di supplenti (cfr. art. 38 regl del CdM) e ciò al fine di garantire una certa celerità nell'emanazione dei preavvisi, ma anche un'espressione del giudizio più composita.

## **2. Introduzione degli istituti giuridici della ricusa e dell'esclusione**

La LOG prevede espressamente per il CdM l'istituto della ricusa (art. 87 LOG). Istituto che il recente Regolamento adottato dal CdM contempla e completa ai suoi artt. 13 e 49.

La LOG e il regolamento della CEI nulla dicono di tali istituti di ricusa ed esclusione per i membri di quest'ultima Commissione. La mozione parte dall'assunto che tanto i magistrati in carica quanto i nuovi candidati possano rivendicare medesimi o analoghi motivi per postulare la ricusa di componenti della Commissione. Alla medesima stregua vi possono essere motivi fondati per cui alcuni membri anche di questa Commissione debbano autoricusarsi per conflitti di interesse concreti o potenziali.

Per il CdM sia la LOG che il Regolamento rinviano di base ad una applicazione per analogia alle norme del Codice di procedura civile svizzero (artt. 47 e segg. CPC).

Se può essere vero e restare vero che la CEI rilascia dei preavvisi non impugnabili, resta il fatto che una sua valutazione risulterebbe più autorevole e meno soggetta a speculazioni se i propri membri in stato di conflitto si ricusassero dandone conto per trasparenza nel rapporto, o i candidati potessero essere valutati da membri con cui non hanno motivi di conflitto, subentrando in ambo i casi dei supplenti. Il tutto potrebbe peraltro avvenire senza perdite di tempo bastando non più ad es. di 48 ore per la (auto-) ricusa e il subingresso del supplente.

Se è poi vero sempre che la CEI rilascia dei preavvisi tecnici all'attenzione dell'autorità di nomina, va altresì detto che anche i periti nella procedura civile (ma anche in quella penale) possono essere oggetto di ricusa (Art. 183 cpv. 2 CPC/ art. 183 cpv.3 CPP) pur stilando anche loro sostanzialmente dei preavvisi tecnici in aiuto alle parti e al giudice che dovrà decidere.

### **B. Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio**

Giusta l'art. 23 lit. b) LGC (Legge sul Gran Consiglio – RL 171.100) la Commissione giustizia e diritti *formula le proposte di elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull'organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un'apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l'esercizio di determinate competenze.*

Tanto l'art. 6 cpv. 4 LOG quanto l'art. 6 del Regolamento della CEI obbligano quest'ultima a redigere un preavviso all'attenzione della Commissione giustizia e diritti con una *“valutazione circostanziata”* sul candidato dovendosi esprimere tenendo conto della sua formazione, specializzazione ed esperienza professionale (art. 5 Regl della Commissione di esperti).

Ora non sono mancati e non mancano i casi in cui poi la Commissione Giustizia e diritti delle valutazioni circostanziate in realtà guarda solo il giudizio di idoneità per proporre i rappresentanti del partito “di turno” senza curarsi dei dettagli che meglio precisano -per l'appunto- la formazione, la specializzazione e l'esperienza professionale dei candidati.

Come visto, anche questo gremio ha una sua importanza nella misura in cui è competente per formulare le proprie proposte al plenum del Gran Consiglio. La mozione ritiene che tale ruolo di fatto riporti al medesimo ragionamento valido per la CEI a livello di Commissione parlamentare

laddove una deputata o un deputato dovrebbe ricusarsi o dovrebbero poter essere ricusati dal candidato qualora ve ne fossero i motivi per analogia come sopra con quanto previsto nei codici processuali civili e penali, rispettivamente nel regolamento del CdM che -si ricorda- l'aspetto della ricusa fu trattato anche dalla citata perizia del prof. Rouillier. Essendo la Sottocommissione o quantomeno la Commissione più numerosa dei membri della CEI non si rende per contro necessario istituire dei supplenti.

Ora il/la deputato/a, oltre ai possibili motivi di ricusa che dovrebbero essere cogenti per analoga applicazione dei citati disposti di procedura civile e penale, dovrà anche considerare i casi di collisione di interessi ex art. 50 LGC il quale prevede che *“un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d’interessi”* (cpv. 1); tale obbligo di astensione *“si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi”* (cpv. 6) ed *“egli deve lasciare la sala prima della discussione e del voto (cpv. 7). In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale (cpv. 8).* I cpv. 2 e 3<sup>1</sup> di detta norma indicano dei casi in cui vi è presunzione di collisione di interessi. Ciò significa, giuridicamente, che al di là dei casi presunti non se ne escludono altri in cui vi potrebbe essere collisione di interessi.

Ora, per fare un esempio, se una deputata o un deputato – influente o meno nella sua formazione politica ed in seno alla Commissione giustizia e diritti – fosse alle dipendenze di una società in cui l’amministratore unico fosse il padre di un candidato, magari della propria area politica, e si fosse “dimenticato/a” dell’esistenza dell’art. 50 LGC esprimendosi perciò in favore del precitato candidato, una tale ipotesi porrebbe già oggi un motivo di collisione di interesse tale da inficiare o condizionare il processo di nomina?

Introducendo formalmente la procedura di ricusazione ed esclusione come richiesto dalla presente mozione si ritiene eventuali situazioni disagevoli verrebbero risolte applicando principi riconosciuti dall’ordinamento giuridico.

## Conclusioni

La mozione postula quindi che tanto la LOG quanto il Regolamento della CEI e la LGC prevedano:

- La designazione anche di supplenti (ad es. 3) per la Commissione di esperti indipendente;
- L’istituto della ricusa e dell’esclusione con un rinvio, almeno per e con analogia, al CPC sia per la CEI che per la Commissione (sottocommissione) giustizia e diritti. Le decisioni sulle ricuse verrebbero decise inappellabilmente dall’ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Matteo Quadranti

---

<sup>1</sup> Art. 50 LGC

<sup>2</sup> La collisione d’interessi è **presunta** se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.

<sup>3</sup> È parimenti **presunta**, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.